



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Servizi Acquisti, Contratti e Patrimonio
Ufficio Acquisti e Contratti

CAPITOLATO SPECIALE

Relativo all'affidamento annuale del servizio a titolo non oneroso di consulenza, assistenza e
mediazione assicurativa, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 209/05,

c.d. "Brokeraggio assicurativo"

CIG: Z333947281

IL DIRETTORE DELL'AREA CONTRATTI E
AFFARI GENERALI

F.to Dott.ssa Luciana Rozzini

Ufficio Acquisti e Contratti
p.le Europa n. 1 – 34127 Trieste
mailto: gare.appalto@amm.units.it - ateneo@PEC.units.it

Sommario

Art. 1	<i>Oggetto dell'affidamento</i>	1
Art. 2	<i>R.U.P.</i>	1
Art. 3	<i>Dettaglio delle prestazioni oggetto dell'affidamento</i>	1
Art. 4	<i>Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore</i>	3
Art. 5	<i>Decorrenza dell'affidamento - Durata dell'appalto - Opzioni</i>	3
Art. 6	<i>Valore dell'appalto - Corrispettivo/indice di economicità - Revisione periodica del corrispettivo</i>	3
Art. 7	<i>Pagamento dei premi assicurativi</i>	3
Art. 8	<i>Tracciabilità</i>	4
Art. 9	<i>Obblighi del Broker appaltatore</i>	4
Art. 10	<i>Divieti</i>	5
Art. 11	<i>Obblighi dell'Università</i>	6
Art. 12	<i>Competenze esclusive dell'Università</i>	6
Art. 13	<i>Organizzazione del servizio e referente del servizio</i>	6
Art. 14	<i>Modifiche al contratto durante il periodo di esecuzione del servizio</i>	6
Art. 15	<i>Cessione e subappalto del contratto</i>	7
Art. 16	<i>Responsabilità del Broker</i>	7
Art. 17	<i>Garanzie definitiva</i>	7
Art. 18	<i>Polizza assicurativa di cui agli artt. 110, c.3, e 112, c.3, del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.</i>	7
Art. 19	<i>Verifica di conformità delle prestazioni eseguite</i>	8
Art. 20	<i>Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali - Definizione delle controversie – Applicazione delle penali</i>	8
Art. 21	<i>Risoluzione del contratto – diffida ad adempiere</i>	9
Art. 22	<i>Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa</i>	10
Art. 23	<i>Risoluzione del contratto – termine essenziale</i>	11
Art. 24	<i>Facoltà di recesso unilaterale</i>	11
Art. 25	<i>Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi</i>	11
Art. 26	<i>Patto di integrità</i>	12
Art. 27	<i>Clausola di "pantouflage"</i>	12
Art. 28	<i>Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici</i>	12
Art. 29	<i>Insussistenza di rischi interferenti</i>	12
Art. 30	<i>Effetti obbligatori del contratto</i>	12
Art. 31	<i>Privacy e riservatezza dati ed informazioni</i>	12
Art. 32	<i>Spese</i>	13
Art. 33	<i>Foro competente</i>	14
Art. 34	<i>Rinvio</i>	14

Art. 1 *Oggetto dell'affidamento*

Il presente Capitolato speciale ha per oggetto l'incarico, a titolo non oneroso, di consulenza, assistenza e mediazione assicurativa, ai sensi dell'art. 106 del [D.Lgs. n. 209/2005](#), c.d. "Brokeraggio assicurativo", da rendersi a favore dell'Università degli Studi di Trieste (di seguito per semplicità denominata: "Università").

Art. 2 *R.U.P.*

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del [D.Lgs. 50/2016](#), è la dott.ssa Luciana Rozzini:

Tel. 040-558.3005

e-mail: segreteria.DG@units.it

P.E.C.: ateneo@pec.units.it

Art. 3 *Dettaglio delle prestazioni oggetto dell'affidamento*

Il servizio di "Brokeraggio assicurativo" ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker affidatario (di seguito per semplicità denominato: "Broker") delle seguenti attività specialistiche, che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

- a) analisi, aggiornamento e valutazione, anche statistica, di ogni singola tipologia di rischio, in gergo "Mappatura dei rischi" in capo all'Università;
 - b) analisi e valutazione delle coperture assicurative già esistenti presso l'Ateneo;
 - c) aggiornamento periodico, a proprie spese ed elaborata per il tramite di società altamente qualificata nel settore, della stima del valore di ricostruzione a nuovo dei singoli immobili da assicurare, tale da consentire una corretta attribuzione e valorizzazione dei beni da inserire nelle polizze assicurative ed evitare così l'applicazione della cosiddetta "Regola proporzionale" (art.1907 c.c.);
 - d) predisposizione di progetti assicurativi completi di strumenti operativi e di adeguate proposte inerenti alla gestione e protezione del patrimonio, anche umano, e delle attività dell'Università, con particolare attenzione all'esame del valore assicurato e della sinistrosità del patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché dei beni museografici, bibliografici e delle opere d'arte;
 - e) predisposizione, in relazione alla scadenza delle polizze in essere, di proposte di Capitolati speciali necessari all'indizione di eventuali nuove gare, nel rispetto della normativa vigente e della disponibilità di Budget dell'Università, avuto conto delle reali ed effettive esigenze dell'Università, di Capitolati completi degli eventuali aggiornamenti dei valori da assicurare, delle condizioni generali, delle clausole particolari ed eventuali estensioni di garanzie, con suggerimenti per i punteggi da attribuire alle offerte tecniche presentate dalle varie Compagnie partecipanti;
 - f) collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative sia a mezzo gara d'appalto, che a mezzo di manifestazione di interesse/affidamento diretto/RDO, fermo restando che l'individuazione dell'impresa di assicurazione contraente rimarrà di esclusiva competenza dell'Università; qualora richiesto, predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte tecniche pervenute dalle varie compagnie assicuratrici, e/o assistenza alle Commissioni di gara;
 - g) esecuzione di indagini di mercato per conto dell'Università, al fine di reperire sul mercato assicurativo prodotti idonei a soddisfare specifiche esigenze dell'Ateneo, con assoluta e totale facoltà per quest'ultima di sottoscrivere o meno le polizze;
 - h) costante "manutenzione" del programma assicurativo dell'Università per la sua migliore conservazione temporale quanto ad efficacia tecnica ed equilibrio dei costi, con predisposizione di suggerimenti per gli aggiornamenti e/o le modificazioni necessarie;
 - i) completa attività di supporto per la gestione ordinaria e specialistica-amministrativa e tecnica-giuridica delle polizze, sia se stipulate con la collaborazione del Broker che per quelle nuove o già in corso alla data di inizio dell'affidamento dell'incarico;
-

- j) tempestiva segnalazione alla struttura universitaria preposta all'espletamento delle gare di appalto di servizi assicurativi e/o della gestione delle polizze di Ateneo di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- k) aggiornamento periodico, alla struttura universitaria preposta all'espletamento delle gare di appalto di servizi assicurativi, in merito ai requisiti di cui devono essere in possesso le compagnie assicuratrici per poter partecipare alle gare, alla luce delle disposizioni normative vigenti e delle concrete condizioni di mercato;
- l) tempestiva segnalazione di problematiche emergenti e delle novità legislative o giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e analisi dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo esistente, con segnalazione delle possibili soluzioni operative da intraprendere;
- m) formulazione di pareri, assistenza e consulenza alle strutture universitarie su questioni in materia assicurativa, compresa l'assistenza e consulenza sulle polizze e garanzie da chiedere o già prodotte da Imprese che contrattano o potrebbero contrattare con l'Università;
- n) segnalazione, con almeno 30 giorni di anticipo, delle scadenze del pagamento dei premi, dei conguagli e delle franchigie;
- o) incasso e pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto dell'Università;
- p) segnalazione, con almeno 30 giorni di anticipo, degli adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasmissione dei dati ai fini del calcolo del conguaglio annuale del premio per le polizze che lo prevedono);
- q) consulenza ed assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, sia che l'Università si trovi nella veste di danneggiato che di danneggiante, anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di decorrenza del contratto di Brokeraggio di cui al presente capitolato. Il servizio dovrà esser svolto con modalità confacenti per giungere ad una puntuale e rapida definizione dei sinistri, affinché l'Università possa disporre degli atti di liquidazione di ciascun sinistro;
- r) inoltro delle comunicazioni per interruzione dei termini della prescrizione di tutti i sinistri, compresi quelli già denunciati in epoca precedente all'inizio del servizio in questione;
- s) servizio di assistenza stragiudiziale legato ai sinistri;
- t) supporto giuridico negli eventuali contenziosi con le compagnie assicuratrici;
- u) gestione, per tutti i nuovi sinistri, delle denunce e relativi documenti, nonché di monitoraggio di ogni fase della gestione dei sinistri, fino alla completa liquidazione degli stessi;
- v) presentazione di un completo report statistico, anche in formato grafico, dell'andamento dei sinistri per ciascuna polizza gestita, con riferimento all'andamento degli anni;
- w) eventuali specifiche e dettagliate proposte di piani di Welfare per i dipendenti (inclusi quelli in quiescenza), nonché eventuali progetti di Corporate Wellbeing per il benessere dei dipendenti (inclusi quelli in quiescenza), etc.

I risultati delle attività di analisi e valutazione di cui alle lettere a) e b) dovranno essere finalizzati allo svolgimento dell'attività di consulenza per l'aggiudicazione di eventuali nuovi contratti di servizi assicurativi, con la contestuale predisposizione di proposta dei capitolati speciali d'onori. Dette attività dovranno essere esplicitate attraverso l'impostazione di un programma assicurativo organico ed adeguato alle concrete esigenze e possibilità anche di budget dell'Università;

Il Programma assicurativo dovrà prevedere gli aggiornamenti necessari alla conservazione nel tempo della sua efficacia tecnica e del suo equilibrio dei costi, con predisposizione delle opportune modifiche al verificarsi di mutamenti;

Il Programma assicurativo dovrà essere completo delle indicazioni presunte dei premi e del costo approssimativo degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive suggerite.

Nel caso in cui si verificano ritardi nella consegna degli atti predisposti dal Broker, è facoltà dell'Università applicare le disposizioni di cui al successivo art. 19.

L'università si impegna a mettere tempestivamente a disposizione dell'affidatario, ove in possesso, tutta la documentazione necessaria all'espletamento dei suddetti adempimenti.

Tutte le comunicazioni tra l'Università e il Broker riguardanti la gestione di tutti gli adempimenti previsti e necessari per lo svolgimento del servizio dovranno avvenire a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), oppure a mezzo mail ove concordato.

Art. 4 *Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore*

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è preventivamente approvata dall'Università.

Art. 5 *Decorrenza dell'affidamento - Durata dell'appalto - Opzioni*

La sottoscrizione del contratto avverrà con scambio di lettere con firma digitale.

L'affidamento avrà una durata di 6 (sei) mesi, dal 01/01/2023 al 30/06/2023.

Le prestazioni dedotte dal presente Capitolato saranno immediatamente esecutive anche nelle more della stipula del contratto.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209.

Art. 6 *Valore dell'appalto - Corrispettivo/indice di economicità - Revisione periodica del corrispettivo*

L'importo a base dell'affidamento, calcolato ai soli fini della determinazione degli elementi per la definizione del rapporto (es. cauzione definitiva, procedura applicabile per la scelta del contraente, richiesta del CIG etc.) per l'intera durata del contratto è stimato presuntivamente pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Il servizio di Brokeraggio assicurativo non comporterà a carico dell'Università alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro.

Come da consuetudine di mercato, il compenso provvigionale per il Broker resterà a carico delle compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi le quali, senza alterazione del premio e senza oneri aggiunti per l'Università, decurteranno le provvigioni per il Broker da quelle dovute alla propria rete agenziale. Si precisa che, per le polizze attualmente in vigore, i compensi provvigionali sono fissati rispettivamente nel 6 e nel 3% dei premi imponibili.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Università non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione, o le gare (ed i relativi contratti) non abbiano esito positivo.

Il Broker non potrà richiedere la modifica delle percentuali offerte per tutta la durata del contratto di Brokeraggio.

Nell'ipotesi di corrispettivi/provvigioni richiesti alle compagnie assicuratrici in difformità alle provvigioni offerte in sede di selezione, il contratto si intenderà risolto di diritto.

In considerazione della tipologia di calcolo del corrispettivo, non è prevista alcuna revisione dei prezzi/provvigioni di cui all'art. 106, c.1, del D.Lgs. n. 50/2016: "Codice dei Contratti pubblici", di seguito per semplicità solo: "Codice", e ss.mm.ii.

Art. 7 *Pagamento dei premi assicurativi*

Il Broker dovrà trasmettere all'Università i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Università.

Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori.

Il Broker, contestualmente ai versamenti di cui sopra, si impegna a rilasciare all'Università le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Università e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker, con valuta per il beneficiario entro il termine contrattualmente previsto con le compagnie assicuratrici, sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per l'Università stessa.

Non sono imputabili all'Università gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie assicuratrici. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva. L'Università non potrà provvedere al pagamento in presenza di D.U.R.C. negativi ai sensi della normativa vigente (cfr. art. 6 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), ed in presenza di inadempienze ai sensi dell'art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tale fattispecie, il pagamento del premio assicurativo dovuto verrà corrisposto direttamente dall'Ateneo alla società assicuratrice. Non si darà luogo in nessun caso all'applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo. In ogni caso il Broker affidatario dovrà farsi carico di ogni richiesta di chiarimenti da parte dell'Università. Il Broker assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. Nell'ipotesi di transazione eseguita in difformità alle disposizioni di cui alla predetta legge 136/2010, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 8 Tracciabilità

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, il Broker deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Ove le transazioni relative al servizio aggiudicato con la presente gara avvengano senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a oppure, comunque, in violazione degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, il contratto si risolve immediatamente di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3. della sopra citata legge 13 agosto 2010, n.136, fatto salvo il recupero del maggior danno.

Art. 9 Obblighi del Broker appaltatore

Il Broker dovrà osservare le disposizioni previste dal D.Lgs. 5 maggio 2005, n. 209, e s.m.i., per l'esercizio dell'attività di consulenza e mediazione assicurativa.

Il Broker dovrà svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato nell'interesse esclusivo dell'Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste che l'Università stessa fornirà.

Il Broker dovrà, in particolare, osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle proprie proposte in ogni loro fase e dovrà seguire quanto dallo stesso indicato nell'offerta tecnica, fatte salve le diverse indicazioni da parte dell'Università, assicurando adeguata assistenza con personale idoneo e qualificato; l'Università potrà in ogni momento chiedere la sostituzione delle risorse umane qualora fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione del servizio; l'esercizio di tale facoltà non comporterà oneri a carico dell'Università.

Il Broker ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell'espletamento del servizio. È fatto obbligo al Broker di garantire che il personale addetto all'esecuzione del servizio conservi il più assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni raccolte nell'espletamento dello stesso. Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate esclusivamente per finalità relative all'oggetto del servizio secondo quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation) di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 di cui al successivo art. 31.

Il Broker deve garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Università.

Il Broker si obbliga a garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

Il Broker si obbliga inoltre:

- a) dopo la scadenza del presente contratto, a passare ordinatamente e per tempo, al nuovo Broker a cui sarà affidato analogo servizio, tutta la documentazione in suo possesso riguardante la gestione del servizio espletata per l'Università;
- b) analogamente il Broker dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, da parte del Broker cessante, sempre secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.
Il passaggio di consegne fra il Broker cessante e il nuovo Broker (entrante), in relazione al pacchetto di polizze stipulate dal primo dei due, dovrà avvenire senza che sia necessario l'intervento dell'Università e senza che la stessa possa incorrere in alcuna responsabilità derivante dallo stesso.
Il nuovo Broker si impegna pertanto a tenere indenne l'Università da qualsiasi conseguenza negativa, di tipo economico e non, che sia ricollegata al trasferimento dell'incarico del Broker cessante.
- c) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- d) ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Università;
- e) in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- f) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- g) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni;
- h) fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano il Broker anche nel caso in cui quest'ultimo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto;
- i) di comunicare all'Università ogni variazione della propria sede e/o ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o la rappresentanza legale della stessa.

Art. 10 Divieti

Il Broker affidatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici universitari né potrà impegnare in alcun modo l'Università, se non preventivamente ed espressamente autorizzato.

Nello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, salvo espressa autorizzazione, il Broker non potrà sottoscrivere documenti contrattuali in nome e per conto dell'Università, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla stessa.

In caso di inosservanza di tale divieto:

- quanto posto in essere dal Broker non potrà essere in ogni caso attribuito all'Università,
 - l'Università avrà la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 20 e ss.
-

Art. 11 *Obblighi dell'Università*

L'Università si obbliga a:

- a) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker, inserendo la c.d.: "Clausola Broker" nelle proprie polizze;
- b) non stipulare, né variare, né infine sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione - peraltro non vincolante per l'Università - ed intermediazione del Broker;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per la puntuale e completa gestione di obblighi e formalità riguardanti il servizio in oggetto.

Art. 12 *Competenze esclusive dell'Università*

Resta di esclusiva competenza dell'Università:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker e, quindi, anche la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- b) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Università;
- c) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, ed alla formulazione di qualsiasi operazione modificativa degli obblighi contrattuali assunti con le compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume, quindi, alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Università, ne può impegnare l'Università medesima se non preventivamente delegato o autorizzato.

Art. 13 *Organizzazione del servizio e referente del servizio*

Per l'espletamento del servizio il Broker dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Università, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso della durata del servizio medesimo.

Il Broker dovrà designare un Referente per l'Università che sarà il responsabile del servizio.

Il Broker dovrà dedicare al servizio del personale professionalmente qualificato; tali figure professionali saranno quelle individuate dal Broker in sede di gara. Le modalità di intervento e di organizzazione del servizio saranno oggetto di offerta tecnica.

In caso di sostituzione del personale dedicato, nel corso dell'appalto, il Broker è obbligato a garantire le medesime caratteristiche professionali indicate in sede di gara. Qualora il Broker disattenda tale obbligo in termini gravi e suscettibili di pregiudicare la funzionalità del servizio, l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa", dandone comunicazione a mezzo PEC.

Un ulteriore referente dovrà essere indicato per quanto attiene alla gestione dei sinistri; parimenti anche questo secondo referente dovrà possedere adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione dello specifico servizio.

Il primo dei due soggetti così individuati sarà il referente primario per l'Università a cui fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente il servizio di Brokeraggio, e non potrà essere cambiato nel corso di vigenza del contratto, salvo giustificato impedimento debitamente motivato dal Broker.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere, dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Università. Per ogni singola necessità l'Università si potrà anche interfacciare con eventuali delegati e/o sostituti del referente.

Art. 14 *Modifiche al contratto durante il periodo di esecuzione del servizio*

Il contratto potrà essere modificato, senza necessità di nuova procedura di aggiudicazione, nei casi espressamente previsti dall'art. 106 del Codice.

Art. 15 *Cessione e subappalto del contratto*

A pena di nullità è vietata, in tutto o in parte, la cessione del contratto. In caso di inosservanza da parte del Broker di tale divieto, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Il subappalto del servizio è ammesso esclusivamente per perizie ed in relazione a quanto presente nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario a titolo di servizi aggiuntivi.

Art. 16 *Responsabilità del Broker*

Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio fa interamente carico al Broker, il quale deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d'impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo del personale, dei mezzi, e della documentazione necessaria.

Il Broker dovrà svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato, nell'interesse esclusivo dell'Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite/presentate, garantendo soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Università.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare; è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito, ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi e/o uffici universitari competenti.

Il Broker risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato speciale.

In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza, errori, omissioni o errore professionale dell'affidatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.

L'Università ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., imputabili al Broker come evidenziato al comma che precede.

A tale scopo il Broker affidatario deve possedere una polizza assicurativa stipulata secondo le modalità indicate agli artt. 110, c.3, e 112, c.3, del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. il cui ammontare di copertura non deve essere inferiore a quello indicato al successivo art. 18.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui all'art. 18 è condizione essenziale per l'Università e pertanto, qualora il Broker affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi con il massimale previsto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 22.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.

L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Broker fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

Art. 17 *Garanzia definitiva*

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 co. 11 del *Codice*, non si procederà alla richiesta della garanzia definitiva.

Art. 18 *Polizza assicurativa di cui agli artt. 110, c.3, e 112, c.3, del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.*

Il Broker dovrà svolgere il servizio con diligenza ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi necessarie all'Università; quest'ultima avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

A tal proposito il Broker deve possedere, per tutta la durata del contratto, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali stipulata secondo le modalità indicate agli artt. 110, c.3, e 112, c.3, del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., il cui ammontare di copertura deve essere non inferiore ad € 5.000.000,00=. (cinquemilioni,00)

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università. Qualora il Broker affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà immediatamente di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il recupero del maggior danno.

Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all'oggetto, a titolo esemplificativo e non limitativo, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti, limiti di risarcimento, etc.

La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Università entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza del pagamento del premio.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa formulata secondo le prescrizioni del presente capitolato è condizione essenziale per la stipula del contratto d'appalto.

Art. 19 *Verifica di conformità delle prestazioni eseguite*

Il servizio è soggetto a verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, da parte del Responsabile unico del procedimento, oppure anche da soggetti scelti all'esterno dell'Ateneo. Delle operazioni di verifica di detta conformità è dato atto in apposito verbale finale.

La verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite deve essere conclusa entro quattro mesi dalla data d'ultimazione del servizio. Qualora vengano riscontrati degli inadempimenti nell'esecuzione del servizio, tale termine è sospeso per il periodo intercorrente tra la segnalazione dell'inadempimento e la sua rimozione con esito soddisfacente.

In caso di verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite con esito negativo, salva l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo, il Broker deve provvedere, nel termine fissato dall'Università, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni al fine di garantire il pieno rispetto delle caratteristiche del servizio previste dal contratto e la completa eliminazione degli inadempimenti e delle irregolarità nell'esecuzione.

Art. 20 *Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali - Definizione delle controversie – Applicazione delle penali*

Nel caso in cui sia rilevata una violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale, l'Università provvederà a formalizzare, a mezzo P.E.C., oppure raccomandata con ricevuta di ritorno, una circostanziata contestazione scritta con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, assegnando al Broker un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione per adempiere.

Se il Broker non provvederà all'adempimento nel termine predetto, l'Università potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università stessa riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della suddetta comunicazione dell'Università, il Broker può presentare eventuali osservazioni; decorso tale termine, l'Università, qualora non riceva giustificazioni, oppure, pur se ricevute non le ritenga idonee a giustificare il comportamento del Broker,

applicherà le penali sotto indicate, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, quali ad esempio:

1. in caso di gravi violazioni, sospensione immediata del servizio al Broker, ex art. 107 del *Codice*, ed affidamento anche provvisorio ad altra Impresa, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva;
2. risoluzione espressa del contratto.

Per ogni ritardo contestato e non giustificato adeguatamente che si risolve in una non corretta gestione del servizio, sarà applicata una penale variabile a seconda della gravità del caso, calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Per ogni singola violazione o inadempienza contestata e non giustificata adeguatamente che si risolve in una non corretta gestione del servizio, sarà applicata una penale variabile a seconda della gravità del caso, calcolata da un minimo di € 50,00= ad un massimo di € 2.000,00= commisurata alla gravità dell'inadempienza che l'Università potrà quantificare ed applicare a suo insindacabile giudizio.

L'eventuale applicazione delle penali non esime il Broker dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi erogati e non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Le penali saranno applicate mediante prelievo a valere sulla garanzia definitiva; in tale ultimo caso il Broker è tenuto a ripristinare la garanzia definitiva entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Se nelle sopracitate ipotesi, qualora l'ammontare cumulativo delle penali raggiunga la soglia del 10% dell'importo contrattuale complessivo, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto nei confronti del Broker inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, nonché ad escutere la cauzione definitiva e a richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni.

In caso di ritardo o rifiuto delle prestazioni, nonché in ogni altra inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dal Broker, l'Università potrà rivolgersi ad altra Impresa di fiducia, addebitando al Broker le eventuali maggiori spese sostenute, oltre ad applicare le penali.

I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza l'obbligo per l'Università di costituire in mora il Broker.

Art. 21 *Risoluzione del contratto – diffida ad adempiere*

Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, possono determinare la risoluzione del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a) aver commesso, nel corso di validità del contratto, inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità indicate al precedente articolo tali da rendere insoddisfacente il servizio, formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato, dall'offerta tecnica e dal contratto;
 - b) inadempimento alle disposizioni del R.U.P., riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità
 - c) impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio oggetto del contratto;
 - d) mancato rispetto dei trattamenti salariali, assicurativi, previdenziali e della normativa sul lavoro in generale;
 - e) violazioni degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al G.D.P.R. e/o di riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato;
-

f) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/4/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione.

In tali casi il contratto si intenderà automaticamente risolto quando siano decorsi inutilmente 15 giorni naturali e consecutivi dalla preventiva diffida ad adempiere formulata dall’Università a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro il termine dei 15 giorni il Broker può adempiere e/o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Analogamente il contratto si intenderà automaticamente risolto nel caso di inadempienze gravi o ripetute.

Art. 22 *Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa*

Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa *ipso jure* del contratto d’appalto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a) perdita dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione o qualora risulti a posteriori che il Broker non possieda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni;
 - b) cancellazione dall’albo dei Broker;
 - c) qualora il Broker risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - d) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) violazioni gravi degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al [G.D.P.R.](#), e/o di riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 - f) inottemperanza alle prescrizioni della clausola c.d. di “pantouflage”;
 - g) frode nell’esecuzione del servizio;
 - h) cessazione di attività, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata;
 - i) cessione, in tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del presente Capitolato;
 - j) subappalto non autorizzato o al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente;
 - k) D.U.R.C. irregolare per due volte consecutive o quattro volte in totale durante il periodo dell’esecuzione contrattuale;
 - l) ammontare delle penali applicate nei confronti del Broker che supera il 10% dell’importo contrattuale;
 - m) violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto dal Broker in sede di gara, ai sensi dell’art. 1, c.17, della [Legge 190/2012](#) e s.m.i.;
 - n) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio, non dipendente da causa di forza maggiore;
 - o) aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, una serie di inadempienze gravi e/o ripetute nel tempo, che comportino l’applicazione delle penalità indicate al precedente art. 19 o tali da rendere insoddisfacente il servizio, formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato, dall’offerta tecnica e dal contratto;
 - p) manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione del servizio palesemente inadeguato agli standard qualitativi delineati nel Capitolato, negli allegati e nell’offerta presentata dal Broker in sede di gara;
 - q) qualora il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
-

r) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall'Università mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, a cui faranno seguito le conseguenze che la risoluzione comporta:

1. l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio, con richiesta quindi del risarcimento delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere anche per il rimanente periodo contrattuale;
2. richiesta del risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti subiti a causa di negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio, oltre all'applicazione delle penali già contestate;
3. escussione della garanzia definitiva, che verrà incamerata dall'Università;
4. l'Università non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite correttamente.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 del Codice.

Art. 23 *Risoluzione del contratto – termine essenziale*

Ai sensi degli artt. 1453 e 1457 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a) mancata adozione, entro il termine di 15 giorni, degli adeguati provvedimenti richiesti con le prescrizioni formulate dal R.U.P., senza che siano state presentate adeguate controdeduzioni entro il medesimo termine;

che costituiscono grave inadempimento comportando il diritto potestativo dell'Università di risolvere *ipso jure* il contratto, con le conseguenze di cui all'articolo che precede.

Art. 24 *Facoltà di recesso unilaterale*

L'Università si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi al Broker tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno:

- a) in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico inderogabili ed urgenti,
- b) in caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi,
- c) negli altri casi previsti dal codice civile;

e senza che, da parte del Broker, possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Previa assunzione di provvedimento motivato, l'Università si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 del Codice civile da effettuarsi con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso l'Università comunicherà formalmente al Broker l'esercizio del diritto di recesso con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi. Il Broker è tenuto all'accettazione del recesso unilaterale dal contratto in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto stesso.

Il Broker può recedere dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del Codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).

Art. 25 *Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi*

La risoluzione del contratto non avrà effetto sui contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del Broker. Qualora il contratto sia risolto in costanza di contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle compagnie assicuratrici che interromperanno la corresponsione dei compensi al Broker.

Il Broker, nel caso in cui venga risolto il presente rapporto, dovrà rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

Art. 26 Patto di integrità

Il Broker dovrà sottoscrivere per accettazione il patto di integrità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste 18 dicembre 2015.

Art. 27 Clausola di "pantouflage"

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del [D.Lgs. n. 165/2001](#), il Broker dovrà dichiarare di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti dell'Università degli Studi di Trieste che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come destinataria l'Impresa concessionaria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'Università ed inoltre che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Università, quest'ultimi circoscritti ai soli funzionari coinvolti a qualsiasi titolo nella procedura selettiva in oggetto.

Art. 28 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento adottato dall'Università degli Studi di Trieste con Decreto Rettorale n. 530/2014 di data 21/05/2014 ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto compatibili vengono estesi anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Art. 29 Insussistenza di rischi interferenti

In fase di analisi preventiva dei rischi relativi alla selezione in oggetto, l'importo degli oneri per la sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze, ex [D.Lgs 81/2008](#) e ss.mm.ii., fra le attività istituzionali dell'Ateneo e le attività oggetto del presente Capitolato per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze).

Art. 30 Effetti obbligatori del contratto

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Università solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia.

Art. 31 Privacy e riservatezza dati ed informazioni

Il Broker si impegna a rispettare quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation) di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto.

Il Broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Università di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto.

Tali dati devono essere utilizzati dal Broker esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dal Capitolato e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, il Broker deve:

1. mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di
-

qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;

2. non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio, neanche dopo la scadenza del contratto, salvo i casi in cui l'Amministrazione abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
3. adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione del contratto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo l'Università ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal GDPR stesso, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'Università degli Studi di Trieste,
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990,
 - l'A.N.A.C.;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) del GDPR, a cui si rinvia, tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sotto citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trieste;
- g) il Responsabile della protezione dei dati: Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'avvocata Valentina Carollo, società ISI – Ingegneria dei Sistemi Informativi S.r.l., nominata ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679. Per contattare la Responsabile della Protezione dei dati dell'Ateneo utilizzare una delle seguenti vie:
 - posta: Università degli Studi di Trieste – Piazzale Europa 1 – 34127 Trieste - Att.ne Responsabile della Protezione dei Dati,
 - e-mail: dpo@units.it,
 - P.E.C.: ateneo@pec.units.it - Att.ne Responsabile della Protezione dei Dati.

Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Montecitorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del citato REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

Il Broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il Broker potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Università degli Studi di Trieste.

Art. 32 Spese

Il contratto non è soggetto a registrazione e sarà registrato solo in caso d'uso ed a tassa fissa per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del d.P.R. 26/4/1986, n. 131.

Sono a carico del Broker le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 33 *Foro competente*

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il Broker dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Trieste, rimanendo altresì esclusa la competenza arbitrale.

Art. 34 *Rinvio*

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale, si rinvia alla documentazione di gara, al Codice dei contratti pubblici, al D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., al codice civile ed alle altre norme applicabili in materia.
